

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2025, n. 765

Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 (art. 133) – Istituzione rete regionale laboratori pubblici del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica – Approvazione schema accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Università della Puglia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024, la Rete regionale dei laboratori a supporto del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica per l'attuazione dei diversi Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica (in breve "Rete regionale laboratori SRPS");
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii., tra la Regione Puglia e le Università della Puglia per lo svolgimento delle attività di laboratorio a supporto del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024, allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di stabilire che le Aziende Ospedaliero-Universitarie presso cui operano i laboratori universitari di cui al punto precedente, assicurano la messa a disposizione e l'utilizzazione da parte degli stessi laboratori di sedi, personale, infrastrutture e sistemi tecnologici e di materiali anche per le finalità e le attività di cui al presente provvedimento;
4. di stabilire che i laboratori universitari che già sono stati individuati nella rete nazionale RespiVirNet, quali Laboratori di riferimento regionale per la Puglia, debbano assicurare, nelle more dell'approvazione del «Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione

- respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029 (PanFlu 2025-2029)», le attività previste dal protocollo nazionale RespiVirNet, secondo le modalità stabilite dall'Istituto Superiore di Sanità, mediante le piattaforme dedicate e nel rispetto delle indicazioni operative definite dalla Regione Puglia;
5. di stabilire che ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 13 del d.l. n. 24/2022, i laboratori regionali - identificati e organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - debbano assicurare le attività previste dal protocollo RespiVirNet, secondo le modalità stabilite dall'Istituto Superiore di Sanità, mediante le piattaforme dedicate e nel rispetto delle indicazioni operative definite dalla Regione Puglia;
 6. di stabilire che i laboratori afferenti alle Università della Puglia garantiscano la partecipazione alla "Rete regionale laboratori SRPS" per l'esecuzione delle prestazioni previste dagli Accordi, nonché dal Piano annuale delle attività, definito d'intesa con le competenti articolazioni della Regione, sulla base dei Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione;
 7. di stabilire che i laboratori afferenti all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) garantiscano la partecipazione, l'interazione e l'integrazione con la "Rete regionale laboratori SRPS" per l'esecuzione delle prestazioni previste dal Piano annuale delle attività, definito d'intesa con le competenti articolazioni della Regione, sulla base dei Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione;
 8. di stabilire che i laboratori afferenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZS PB) garantiscano la partecipazione alla "Rete regionale laboratori SRPS" per l'esecuzione delle prestazioni previste dal Piano annuale delle attività, definito d'intesa con le competenti articolazioni della Regione, sulla base dei Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione;
 9. di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, mediante appositi atti dirigenziali predisposti dal competente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'approvazione degli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii. da sottoscrivere con ciascuna Università della Puglia partecipante alla "Rete regionale laboratori SRPS";
 10. di stabilire che l'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, o suo delegato, sottoscriva gli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii., che saranno predisposti per ciascuna Università della Puglia partecipante alla rete regionale dei laboratori SRPS;
 11. di stabilire che gli specifici Accordi di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii. sottoscritti con le Università della Puglia definiscano il finanziamento necessario, la durata e gli aspetti amministrativo-contabili correlati, nonché le modalità di rendicontazione delle attività;
 12. di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, mediante appositi atti dirigenziali predisposti dal competente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'approvazione del modello organizzativo della "Rete regionale laboratori SRPS" e della sua articolazione in sotto reti specializzate nei diversi ambiti previsti dal quadro normativo e dei piani internazionali, nazionali e regionali;
 13. di costituire uno o più Gruppi tecnici multiprofessionali costituiti da esperti in microbiologia, virologia, parassitologia, malattie infettive, farmacologia, epidemiologia e altre discipline con il compito di supportare la Regione Puglia nella realizzazione della Rete regionale laboratori SRPS, nell'attuazione dei Piani nazionali e regionali richiamati nel documento istruttorio;
 14. di prevedere il coinvolgimento delle Società e delle Associazioni di categoria afferenti all'ambito del presente provvedimento al fine del confronto partecipativo utile per la realizzazione e il funzionamento della Rete regionale laboratori SRPS e per l'attuazione dei Piani richiamati nel documento istruttorio;
 15. di demandare gli ulteriori adempimenti attuativi del presente provvedimento alla Sezione Promozione

della Salute e del Benessere, mediante appositi atti dirigenziali predisposti dal competente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

16. di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alle Università della Puglia, alle Aziende Sanitarie Locali, all'AReSS Puglia, all'ARPA Puglia, all'IZS di Puglia e Basilicata;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della struttura proponente.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 (art. 133) – Istituzione rete regionale laboratori pubblici del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica – Approvazione schema accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Università della Puglia.

VISTO il Regolamento generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR);

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG)". Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la Legge Regionale n.42 del 31 dicembre 2024, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”;

VISTA la Legge Regionale n.43 del 31 dicembre 2024, n. 43 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.26 del 20 gennaio 2025 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 - 2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale. n. 14 del 5 aprile 1985, modificata con Legge Regionale. n. 4 del 25 febbraio.2010, è stato istituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, in sigla "O.E.R.";
- con Deliberazione della Giunta regionale n.137 del 7 febbraio 2017, è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari, relativo allo svolgimento delle attività di Osservatorio Epidemiologico per il quinquennio 2017/2021;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP), approvato con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 6 agosto 2020, considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health) e, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi;
- il PNP 2020-2025 descrive sei Macro-Obiettivi (MO) per il raggiungimento dei quali sono individuati specifici obiettivi strategici e linee di intervento e definisce dieci programmi predefiniti (PP), vincolanti per tutte le Regioni da monitorare attraverso indicatori e valori attesi predefiniti uguali per tutte le Regioni, e Programmi Liberi (PL), da sviluppare sulla base di specifiche peculiarità regionali;

- con Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 2198 è stato approvato il documento programmatico “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” (PRP 2021-2025);
- il PRP 2021-2025 sviluppa, tra i dieci PP e i sei PL, i seguenti Programmi: “Ambiente, clima e salute” (PP09), “Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza” (PP10), “Tutela dei consumatori e prevenzione nutrizionale” (PL12), “Vaccinazioni” (PL14), “Malattie Trasmesse dagli Alimenti” (PL15) e “Vettori” (PL16), al fine di dare attuazione ai Macro-Obiettivi centrali e gli Obiettivi Strategici del PNP 2020-2025;
- con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. Atti n.11/CSR) è stato approvato il “Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021 – 2023” (in breve Piano Pandemico nazionale o PanFlu);
- l’articolo 1, comma 265, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), stabilisce che: *“Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente”*;
- la raccolta dei dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali è disciplinata dall’art. 13 del decreto-legge 24.03.2022, n.14, convertito con modificazioni in legge n.52/2022 e dalle norme ivi richiamate;
- con Deliberazione della Giunta regionale n-262 del 28 febbraio 2022, è stato recepito l’Accordo Stato-Regioni del 25 gennaio 2021 (Rep. Atti 11/CSR) concernente il “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023” ed è stato adottato il documento attuativo denominato “Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 (PanFlu Puglia 2021-2023)”;
- con decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 recante “Risorse per la fase interpandemica (PanFlu) 2021 – 2023” è stata data attuazione a quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
- con nota prot. n. 0002390 del 31.01.2024, il Ministero della Salute ha notificato alla Regione Puglia l’approvazione del piano di utilizzo delle risorse rimodulato dalla Regione Puglia in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 2 comma 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022;
- con l’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 novembre 2022 è stato approvato il documento recante “Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025” (Rep. Atti n. 233/CSR);
- con specifica Intesa dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento previsto ai sensi dell’art. 1, comma 529, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025, nonché il sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere;

- con Deliberazione 24 luglio 2023, n. 1041 la Giunta regionale ha recepito l'Intesa Stato Regioni del 30 novembre 2022 sul documento recante "Piano Nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2022-2025" ed ha istituito il gruppo tecnico di coordinamento regionale;
- tra le azioni previste dal PNCAR 2022-2025 vi è la creazione della rete regionale dei laboratori di riferimento regionali per ABR e ICA, anche per segnalazioni e risposte alle allerte;
- con Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti", è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;
- con l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 59 del 2021 summenzionato è stato individuato, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l'investimento 1.1 denominato "Salute, ambiente, biodiversità e clima", collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute "Health del PNRR Istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima" ed ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con un approccio "One Health" nella sua evoluzione "Planetary Health";
- l'art. 34-bis "Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al Covid-19 e ai vaccini" del Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 introdotto in sede di conversione in legge 23 luglio 2021, n. 106 prevede che ciascuna regione e provincia autonoma debba costituire una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico con il compito di assicurare lo svolgimento delle attività, coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità, funzionali alla sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, nonché le attività di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus e le attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche;
- con l'art. 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79 è stato istituito il "Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici" (SNPS), allo scopo "di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi";
- il SNPS, tramite l'adeguata interazione con il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente" (SNPA), "concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimi";
- tra le funzioni svolte dal SNPS vi sono l'identificazione e la valutazione delle problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla

definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori nonché il supporto alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati e il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

- le funzioni previste a carico del SNPS risultano coerenti con il Piano nazionale prevenzione 2020-2025 che, tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, nonché dei nuovi LEA e in continuità con il PNP 2014-2019, propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio "One Health", con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali;
- del SNPS fanno parte, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
 - a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
 - b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
 - c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
 - d) l'Istituto Superiore di Sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
 - e) il Ministero della Salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive;
- con Decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022, adottato in attuazione dell'art. 27, comma 5 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, si è proceduto alla "Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)";
- tra i compiti affidati alle regioni e alle province autonome vi sono, tra l'altro:
 - a) l'istituzione del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), assicurando l'approccio integrato "One Health" nella sua evoluzione "Planetary Health";
 - b) lo sviluppo e il consolidamento delle funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità;

la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria;

- c) l'integrazione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l'analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2023 sono state definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA e ne è stata istituita una specifica Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- le regioni e le province autonome sono tenute a garantire la proficua interazione tra i Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA);
- i Piani nazionali finalizzati alla prevenzione e alla promozione della salute così come i Piani nazionali di controllo prevedono obiettivi ed azioni che impongono una efficace riorganizzazione e potenziamento della rete dei laboratori a supporto dei compiti e delle funzioni delle strutture facenti parte del SNPS e di quelle facenti parte del SNPA;
- con Deliberazione della Giunta regionale n.1001 del 19 luglio 2022, sono stati prorogati i termini di validità del Protocollo d'Intesa approvato con DGR n.137/2017 per l'anno 2022;
- con il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 è stato approvato il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale", con cui all'art. 1 si definisce il modello "per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico";
- con la Deliberazione n. 1868 del 14 dicembre 2022, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Regolamento regionale avente ad oggetto la "Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022";
- con Deliberazione della Giunta regionale n.1265 del 19 settembre 2022, recante "Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Intervento E.1 - Investimento 1.1 - SNPS-SNPA - Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) - art. 27 D.L. n.36/2022 – Adempimenti", è stato stabilito che le funzioni del SRPS, di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), e), g) del DM 9 giugno 2022, siano assicurate dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;
- con la richiamata DGR n. 1265/2022, nonché con l'art. 133 della legge regionale 31 dicembre 2024, n.42 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)", la Regione Puglia ha istituito il "Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici" (SRPS) il quale assicura l'interazione con il SNPA, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2023 recante "Definizione delle modalità di

interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia”;

- con la legge regionale sopra richiamata, la Regione Puglia ha rimandato all’adozione di uno o più regolamenti la definizione, tra l’altro:
 - a) della struttura, l’organizzazione e le funzioni del SRPS;
 - b) dell’organizzazione delle funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici nonché le ulteriori attività previste dall’articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022;
 - c) delle modalità di approvazione del “Programma triennale Salute ambiente biodiversità e clima” della Regione Puglia, predisposto sulla base del Programma nazionale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 marzo 2023;
 - d) delle modalità di interazione e integrazione del SRPS con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) assicurando il raccordo ed il coordinamento con i soggetti che fanno parte a livello nazionale del SNPS e del SNPA, in una logica di sinergica collaborazione tra le istituzioni;
 - e) dell’organizzazione e le funzioni della rete dei laboratori di analisi pubblici a supporto del SRPS;
 - f) delle modalità per garantire l’esercizio, l’integrazione e l’interconnessione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l’analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, come previsto dall’art. 2 comma 2, lett. e) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022;
 - g) con riferimento al tema della protezione dei dati personali e particolari, i ruoli, le basi giuridiche, le finalità, anche di rilevante interesse pubblico, le tipologie di dati trattati e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza che assicurino un livello adeguato di protezione, prevedendo garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità alla normativa europea e nazionale;
- con Deliberazione della Giunta regionale n.781 del 5 giugno 2023, sono stati ulteriormente prorogati i termini di validità del Protocollo d’Intesa di cui alla DGR n.137/2017, per l’anno 2023 ed è stato definito il termine per la presa in carico da parte dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS) delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER);
- con la sopracitata DGR n.781/2023, è stato definito che le attività di osservazione epidemiologica dovranno comprendere:
 - a) il supporto all’implementazione delle attività previste dal Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2022 recante “Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)” (GU Serie Generale n.82 del 07-04-2022), modificato con Decreto del Ministero della Salute 22 luglio 2022 recante

- “Modifica del decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);
- b) il supporto all’attuazione delle azioni previste dall’Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 sullo schema di decreto del Ministro della Salute di individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), di cui al medesimo art.27, comma 5 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36;
 - c) il supporto alle attività definite dalla Deliberazione della Giunta regionale n.2198 del 22 dicembre 2021, recante “Intesa Stato Regione n. 131 del 06.08.2020. rep. Atti 127/CSR concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025. Approvazione del documento programmatico “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025”;
- con Deliberazione della Giunta regionale n.1396 del 15 ottobre 2024, la Regione Puglia ha definito le modalità per assicurare il passaggio dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) afferente all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) delle funzioni di osservazione epidemiologica e delle altre attività già previste dal Protocollo approvato con DGR n.137/2017;
 - con la richiamata DGR n.1396/2024 (e precedenti) e con l’art. 134 della legge regionale 31 dicembre 2024, n.42 è stato stabilito che:
 - a) i compiti dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) siano svolti a livello regionale dall’Area Epidemiologia e Care Intelligence dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS) attraverso:
 - le Unità Operative di Statistica ed Epidemiologia e le articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
 - le articolazioni dell’Assessorato regionale alla Sanità;
 - la collaborazione delle strutture dell’Università degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all’art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - la collaborazione con altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni;
 - b) le attività previste dalla L.R. n. 14/1985 siano svolte, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale), dall’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS), sulla base delle direttive e sotto il coordinamento della competente struttura della Regione Puglia;
 - c) la regolamentazione specifica delle attività nonché degli aspetti connessi al trattamento dei dati per lo svolgimento delle funzioni e attività da parte dell’AReSS sia demandata ad uno o più Regolamenti regionali da approvarsi successivamente;
 - con Deliberazione della Giunta regionale n.1701 del 4 dicembre 2024, è stata disposta la proroga del Piano Pandemico Regionale (PanFlu Puglia) e si è preso atto del Decreto Direttoriale n.2390 del 31 ottobre 2024 per l’approvazione del piano di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla Regione Puglia come da Decreto Ministeriale del

19.12.2022 e della legge n.234/2021, art. 1 commi 264 e 265, prevedendo che tali risorse siano destinate, tra le altre finalità, all'acquisizione di beni strumentali per il potenziamento dei laboratori.

POSTO IN EVIDENZA CHE

- il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) 2005 rappresenta lo strumento legale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per garantire la sicurezza sanitaria globale con lo scopo principale di prevenire, proteggere, controllare e fornire una risposta sanitaria agli eventi di rilevanza internazionale, minimizzando l'impatto sul commercio e sui movimenti internazionali;
- il RSI è legalmente vincolante ed entra automaticamente in vigore, ai sensi degli articoli 21 e 22 della Costituzione dell'OMS, in tutti gli Stati membri dell'OMS, inclusi quelli dell'Unione Europea;
- durante la 77^a Assemblea Mondiale della Sanità svoltasi nel mese di giugno 2024, gli Stati membri hanno adottato emendamenti al RSI, tra cui l'introduzione della definizione di "Emergenza Pandemica", la istituzione delle "Autorità Nazionali per il RSI" al fine di migliorare il coordinamento e la comunicazione sia a livello nazionale che internazionale, l'impegno per la solidarietà e l'equità ossia l'importanza di garantire un accesso equo ai prodotti medici e ai finanziamenti necessari per affrontare le emergenze sanitarie, con particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo;
- il RSI prevede l'uso di reti di laboratori come parte essenziale delle strategie di sorveglianza, risposta e controllo delle malattie infettive; le reti di laboratori forniscono il supporto tecnico e diagnostico per identificare, caratterizzare e rispondere rapidamente alle minacce sanitarie globali; le reti di laboratori sono, infatti, fondamentali per garantire la rapida individuazione e caratterizzazione degli agenti patogeni e per permettere una risposta coordinata a livello internazionale;
- secondo il RSI, i laboratori devono:
 - identificare precocemente le malattie emergenti attraverso test diagnostici avanzati;
 - condividere dati epidemiologici e genetici con le autorità sanitarie e l'OMS;
 - garantire la qualità e la sicurezza biologica per evitare la diffusione accidentale di agenti patogeni;
 - collaborare a livello regionale e internazionale per lo scambio di informazioni e campioni biologici;
- secondo l'Allegato 1 del RSI 2005, ogni Stato membro deve sviluppare capacità di laboratorio adeguate a garantire diagnosi rapida delle infezioni, monitoraggio continuo delle malattie emergenti, collaborazione con reti di laboratori nazionali e internazionali e adozione di misure di sicurezza e biosicurezza;
- pertanto, l'OMS raccomanda che gli Stati membri rafforzino le proprie reti di laboratorio nazionali e istituiscano punti di riferimento regionali per il supporto tecnico e diagnostico;
- a livello europeo, nell'ambito del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), le reti di laboratori svolgono un ruolo cruciale nel supportare la diagnosi, la sorveglianza e la risposta alle malattie infettive; tra queste:

- Emerging Viral Diseases-Expert Laboratory Network (EVD-LabNet) che fornisce supporto diagnostico e consulenza su malattie virali emergenti, inclusi virus zoonotici e arbovirus;
 - European Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme (Euro-GASP) che monitora la sensibilità antimicrobica di *Neisseria gonorrhoeae*, contribuendo a informare le linee guida terapeutiche;
 - European COVID-19 reference laboratory network (ECOVID-LabNet) che supporta la standardizzazione e la qualità dei test diagnostici per SARS-CoV-2, facilitando il confronto dei dati tra i paesi;
 - European Network for Hepatitis B and C Surveillance che coordina la sorveglianza delle epatiti B e C, promuovendo l'armonizzazione dei metodi diagnostici e la condivisione delle informazioni;
- queste reti di laboratorio sono fondamentali per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle minacce sanitarie in Europa, assicurando la condivisione di dati critici e il coordinamento delle strategie di intervento;
 - a livello nazionale, diversi Piani vigenti prevedono un ruolo fondamentale e cruciale dei laboratori di analisi nella gestione delle attività, nella realizzazione degli obiettivi e nell'attuazione delle politiche di prevenzione, governo, monitoraggio e gestione degli interventi previsti da ciascun Piano; tra i documenti che prevedono un coinvolgimento centrale dei laboratori vi sono i seguenti Piani;
 - in primo luogo, il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici (SNPS), già richiamato in premessa, che rappresenta un pilastro della sanità pubblica con l'obiettivo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie associate a rischi ambientali e climatici per tutelare la salute della popolazione e migliorare la resilienza del sistema sanitario italiano;
 - i laboratori di analisi svolgono un ruolo fondamentale nel Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici (SNPS), contribuendo alla tutela della salute pubblica attraverso il monitoraggio e la valutazione degli agenti inquinanti e dei cambiamenti climatici; la loro importanza si articola su diversi livelli:
 - monitoraggio e sorveglianza ambientale, mediante l'analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo per individuare contaminanti chimici, biologici e fisici, il controllo delle emissioni industriali e dell'inquinamento urbano per prevenire esposizioni nocive, il rilevamento di agenti patogeni emergenti legati ai cambiamenti climatici (es. legionella, virus trasmessi da vettori);
 - la prevenzione e la protezione della salute pubblica. Mediante l'individuazione precoce di sostanze tossiche e loro impatto sulla salute umana (es. metalli pesanti, pesticidi, microplastiche), la valutazione del rischio ambientale per la popolazione esposta a inquinanti, il supporto nella gestione delle emergenze ambientali (sversamenti, incendi, contaminazioni accidentali),
 - il supporto alle politiche di prevenzione, mediante la fornitura di dati scientifici per orientare decisioni politiche e strategie di mitigazione, la collaborazione con enti sanitari e istituzioni per sviluppare protocolli di sicurezza e prevenzione, il contributo alla ricerca epidemiologica per correlare esposizioni ambientali e malattie;

- l'innovazione e la tecnologia, mediante lo sviluppo di nuove metodologie analitiche per il rilevamento di inquinanti emergenti, l'uso di tecnologie avanzate come la sensoristica ambientale e l'intelligenza artificiale per il monitoraggio predittivo, l'applicazione di modelli climatici e ambientali per valutare scenari futuri e mitigare i rischi;
- i laboratori di analisi rappresentano, quindi, un pilastro essenziale del SNPS, garantendo una sorveglianza continua dell'ambiente e fornendo strumenti scientifici per la tutela della salute pubblica; la loro attività permette di identificare, prevenire e gestire i rischi derivanti da inquinamento e cambiamenti climatici, contribuendo alla resilienza del sistema sanitario e ambientale;
- il "Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021 – 2023" assegna un ruolo centrale ai laboratori nella gestione delle pandemie influenzali, con particolare attenzione alla sorveglianza, diagnosi, ricerca e supporto operativo; in particolare, il PanFlu prevede la strutturazione di una rete di laboratori a livello regionale e nazionale per assicurare:
 - la sorveglianza virologica e epidemiologica, mediante il monitoraggio continuo dei virus influenzali per identificare ceppi emergenti e mutazioni e la collaborazione nella rete dei laboratori di riferimento, tra cui quelli dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e i laboratori regionali nonché il contributo ai sistemi di allerta precoce per il rilevamento di nuovi patogeni;
 - la diagnosi rapida e accurata, mediante utilizzo di test molecolari (es. RT-PCR) e altre tecniche diagnostiche avanzate per confermare casi di infezione e l'implementazione di protocolli standardizzati per garantire la precisione e tempestività delle diagnosi;
 - il supporto alla risposta sanitaria, mediante la fornitura di dati aggiornati per la definizione di strategie di contenimento e mitigazione, la collaborazione con le autorità sanitarie per il tracciamento dei contatti e la gestione dei focolai e il contributo alla valutazione dell'efficacia delle misure di contenimento;
 - la ricerca e lo sviluppo di vaccini e terapie, mediante l'isolamento e la caratterizzazione dei ceppi virali per lo sviluppo di vaccini specifici, lo studio della resistenza ai farmaci antivirali e il supporto alla produzione di nuove strategie terapeutiche;
 - la formazione e l'aggiornamento del personale, mediante l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori di laboratorio, la condivisione di protocolli operativi e aggiornamenti scientifici;
- la strutturazione di una rete di laboratori integrata è funzionale alla necessaria collaborazione e coordinamento per rafforzare la sinergia con enti nazionali e internazionali e consente una risposta più efficace alle pandemie, garantendo un controllo costante e un rapido adattamento alle nuove minacce sanitarie;
- il Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025 nel definire la strategia italiana volta a preservare l'efficacia degli antibiotici e a tutelare la salute umana, animale e ambientale attraverso un approccio integrato "One Health", prevede un ruolo fondamentale dei laboratori nella sorveglianza, monitoraggio e prevenzione dell'antibiotico-resistenza (ABR);
- il contributo dei laboratori nel PNCAR si articola in diversi ambiti chiave, tra cui:

- la sorveglianza e il monitoraggio dell'ABR, atteso che i laboratori sono responsabili dell'identificazione e caratterizzazione dei microrganismi resistenti agli antibiotici, collaborano alla rete di sorveglianza nazionale e internazionale, fornendo dati essenziali per il monitoraggio delle resistenze batteriche, contribuiscono alla raccolta di informazioni sulle infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ICA), sia in ambito umano che veterinario e partecipano al monitoraggio ambientale dell'ABR, valutando la presenza di batteri resistenti in acque reflue, suolo e altri ecosistemi;
 - la diagnosi rapida e accurata delle infezioni, mediante la implementazione di tecniche diagnostiche avanzate per identificare in tempi rapidi i patogeni e i loro profili di resistenza, favorendo un uso mirato degli antibiotici e la promozione dell'uso di test molecolari e di nuova generazione, come la PCR e il sequenziamento genomico, per una migliore comprensione dei meccanismi di resistenza;
 - il supporto alla gestione clinica e alla stewardship antibiotica, mediante il supporto alla definizione di linee guida e la produzione di dati aggiornati in favore dei clinici e dei decisori, aiutando a scegliere la terapia antibiotica più appropriata e la migliore strategia di prevenzione e contenimento, mediante la collaborazione con gli ospedali e le strutture sanitarie per ottimizzare le strategie di utilizzo degli antibiotici e ridurre l'insorgenza di resistenze nonché supportando l'identificazione di focolai epidemici e la prevenzione della diffusione di patogeni resistenti;
 - il controllo della qualità e la standardizzazione ossia mediante il coinvolgimento nella definizione di procedure standardizzate per la rilevazione dell'ABR, garantendo la qualità e l'affidabilità dei dati raccolti e la partecipazione ai programmi di controllo qualità inter-laboratorio, assicurando l'omogeneità e la comparabilità dei risultati a livello nazionale e internazionale;
 - la ricerca e l'innovazione ossia contribuendo allo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici, di terapie innovative e strategie di prevenzione nonché partecipano a studi epidemiologici e sperimentazioni cliniche per testare nuove molecole e approcci terapeutici;
 - la collaborazione e la formazione, mediante la collaborazione con istituzioni sanitarie, università e centri di ricerca per migliorare le conoscenze sull'ABR e la promozione di attività di formazione e di aggiornamento continuo per il personale sanitario e i tecnici di laboratorio, migliorando la gestione delle resistenze batteriche;
- i laboratori rappresentano, quindi, un pilastro essenziale anche nel PNCAR, supportando la sorveglianza, la diagnosi, la ricerca e la gestione delle infezioni resistenti, contribuendo così a contrastare efficacemente il fenomeno dell'antibiotico-resistenza;
 - il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 riconosce le arbovirosi come una significativa minaccia per la salute pubblica, sia per l'impatto sulla salute individuale che per i costi sanitari associati; inoltre, i cambiamenti climatici in atto possono influenzare la distribuzione e la proliferazione dei vettori di queste malattie, aumentando il rischio di epidemie;
 - i laboratori svolgono un ruolo chiave nel monitoraggio, nella diagnosi e nella risposta alle infezioni da arbovirus; la loro funzione è essenziale per identificare tempestivamente i casi e attivare le misure di contenimento necessarie; in particolare, i laboratori assicurano:

- l'identificazione dei virus trasmessi da vettori (zanzare, zecche, ecc.), attraverso tecniche di biologia molecolare (PCR), sierologia e isolamento virale; la conferma laboratoristica è essenziale per distinguere le infezioni da arbovirus da altre malattie con sintomi simili (es. febbre, rash, encefaliti);
 - la Sorveglianza virologica nei vettori e negli ospiti animali per individuare precocemente la circolazione di virus come il West Nile Virus (WNV) e l'Usutu Virus (USUV) e permettere di attivare misure preventive prima che si verifichino casi umani;
 - la partecipazione alla rete nazionale di laboratori di riferimento a livello nazionale e regionale, che collaborano con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e gli enti territoriali;
 - il supporto al monitoraggio della resistenza agli insetticidi, analizzando le popolazioni di zanzare per determinare la loro sensibilità ai trattamenti chimici e per ottimizzare le strategie di controllo e prevenire l'inefficacia degli interventi di disinfestazione;
 - il supporto alla risposta alle epidemie, garantendo una diagnosi rapida e accurata per confermare i casi e supportare le misure di sanità pubblica; la disponibilità di test di laboratorio consente di classificare i pazienti come casi confermati, probabili o sospetti, secondo le linee guida internazionali;
 - la formazione e l'aggiornamento mediante la partecipazione a programmi di formazione continua per migliorare le capacità diagnostiche e la gestione dei campioni biologici e la promozione di protocolli standardizzati per garantire uniformità nei test e nei risultati;
- anche nell'ambito del PNA, i laboratori sono una componente essenziale poiché forniscono dati scientifici per la sorveglianza epidemiologica e supportano le autorità sanitarie nell'attuazione delle strategie di prevenzione e controllo delle arbovirosi; la loro integrazione in una rete regionale e nazionale permette di migliorare l'efficacia delle misure di risposta e di ridurre l'impatto di queste infezioni sulla popolazione;
 - il Regolamento (UE) n. 1907/2006 denominato REACH in quanto concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ha come obiettivo quello di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, aumentando al contempo la competitività dell'industria chimica dell'UE; esso promuove anche metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che possono derivare dalle sostanze, allo scopo di ridurre il numero delle sperimentazioni condotte sugli animali;
 - i laboratori di analisi svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione del Regolamento REACH poiché forniscono dati scientifici e prove sperimentali essenziali per garantire la sicurezza delle sostanze chimiche e supportano le aziende e le Autorità competenti nell'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento attraverso:
 - la caratterizzazione chimica e fisica delle sostanze: analisi della composizione, della purezza e delle impurità delle sostanze;
 - i test di pericolosità e tossicità: studi sugli effetti delle sostanze su salute umana e ambiente;
 - la valutazione della biodegradabilità e persistenza: test sulla capacità della sostanza di degradarsi nell'ambiente;

- le analisi ecotossicologiche utili per gli studi sugli effetti delle sostanze su organismi acquatici e terrestri;
- le prove di esposizione per la valutazione del comportamento delle sostanze nelle condizioni di utilizzo previste;
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (noto come CLP - Classification, Labelling and Packaging) stabilisce i criteri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche nell'Unione Europea;
- i laboratori di analisi svolgono un ruolo fondamentale anche in questo ambito visto che assicurano supporto per il monitoraggio e il controllo delle sostanze pericolose che le autorità competenti possono richiedere di verificare mediante test di laboratorio.

PRESO ATTO CHE

- l'articolo 1, comma 529, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antibiotico-resistenza 2022-2025, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
- l'art. 1 comma 308 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che, per l'attuazione delle misure del piano pandemico nazionale per il periodo 2025-2029, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto Superiore di Sanità effettua la raccolta dei dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n.52;
- la raccolta dei dati di cui al richiamato art. 13 del d.l. n.24/2022 avviene mediante la rete dei laboratori regionali identificati e organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- l'Istituto Superiore di Sanità ha attivato il Sistema di Sorveglianza Integrata (epidemiologica e virologica) denominato RespiVirNet per la gestione dei casi di sindromi simil-influenzali e dei virus respiratori (prima Influnet);
- RespiVirNet è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del Ministero della Salute e si basa sulle segnalazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta e sulle attività svolte dai Laboratori di Riferimento Regionale per i virus respiratori;
- RespiVirNet si articola nella sorveglianza epidemiologica (che ha l'obiettivo di determinare l'inizio, la durata e intensità dell'epidemia stagionale), e nella sorveglianza virologica (che ha come obiettivo il monitoraggio della circolazione dei diversi virus respiratori);
- nelle more dell'approvazione del «Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029 (PanFlu 2025-2029)» che definirà l'organizzazione, le azioni e gli obiettivi da porre in essere da parte del Ministero della Salute, degli Istituti e degli

Organismi centrali nonché delle Regioni e delle Province autonome, i Laboratori di Riferimento della Puglia per i virus respiratori dovranno continuare ad assicurare le attività previste dal protocollo RespiVirNet;

- le modifiche operate al quadro normativo regionale in materia di attribuzione delle funzioni regionali e aziendali di osservazione epidemiologica sanitaria e ambientale, di governo delle attività e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, di organizzazione della rete di laboratori a supporto delle attività di sorveglianza epidemiologica e di quelle connesse alla prevenzione e alla promozione della salute richiedono una diversa regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le Università della Puglia per assicurare lo svolgimento delle attività dei laboratori universitari che attualmente già assicurano o di quelli che potranno assicurare il supporto alle attività di Sanità Pubblica svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e, in generale, dagli Enti e Istituti del Servizio Sanitario Regionale.

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative e giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione.

RAVVISATA la necessità, inoltre, di definire l'organizzazione di massima della rete dei laboratori a supporto del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e di disciplinare lo svolgimento delle attività dei laboratori universitari afferenti alle Università della Puglia, al fine di assicurare il supporto alle attività di Sanità Pubblica svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nonché realizzare gli obiettivi posti in capo alle Regioni/Province autonome dai Piani nazionali richiamati in premessa.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Esiti valutazione impatto di genere: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di procedere con l'approvazione di uno schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tra la Regione Puglia e le Università della Puglia, per lo svolgimento delle attività di laboratorio a supporto del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica, ai sensi dell'art.133 della Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. e) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di istituire, ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024, la Rete regionale dei laboratori a supporto del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica per l'attuazione dei diversi Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica (in breve "Rete regionale laboratori SRPS");
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii., tra la Regione Puglia e le Università della Puglia per lo svolgimento delle attività di laboratorio a supporto del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024, allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di stabilire che le Aziende Ospedaliero-Universitarie presso cui operano i laboratori universitari di cui al punto precedente, assicurano la messa a disposizione e l'utilizzazione da parte degli stessi laboratori di sedi, personale, infrastrutture e sistemi tecnologici e di materiali anche per le finalità e le attività di cui al presente provvedimento;
4. di stabilire che i laboratori universitari che già sono stati individuati nella rete nazionale RespiVirNet, quali Laboratori di riferimento regionale per la Puglia, debbano assicurare, nelle more dell'approvazione del «Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029 (PanFlu 2025-2029)», le attività previste dal protocollo nazionale RespiVirNet, secondo le modalità stabilite dall'Istituto Superiore di Sanità, mediante le piattaforme dedicate e nel rispetto delle indicazioni operative definite dalla Regione Puglia;
5. di stabilire che ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 13 del d.l. n. 24/2022, i laboratori regionali - identificati e organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - debbano assicurare le attività previste dal protocollo RespiVirNet, secondo le modalità stabilite dall'Istituto Superiore di Sanità, mediante le piattaforme dedicate e nel rispetto delle indicazioni operative definite dalla Regione Puglia;
6. di stabilire che i laboratori afferenti alle Università della Puglia garantiscano la partecipazione alla "Rete regionale laboratori SRPS" per l'esecuzione delle prestazioni previste dagli Accordi, nonché dal Piano annuale delle attività, definito d'intesa con le competenti articolazioni della Regione, sulla base dei Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione;
7. di stabilire che i laboratori afferenti all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) garantiscano la partecipazione, l'interazione e l'integrazione con la "Rete regionale laboratori SRPS" per l'esecuzione delle prestazioni previste dal Piano annuale delle attività, definito d'intesa con le competenti articolazioni della Regione, sulla base dei Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione;
8. di stabilire che i laboratori afferenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZS PB) garantiscano la partecipazione alla "Rete regionale laboratori SRPS" per l'esecuzione delle prestazioni previste dal Piano annuale delle attività, definito d'intesa con le competenti articolazioni della Regione, sulla base dei Piani nazionali e regionali in materia di prevenzione;
9. di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, mediante appositi atti dirigenziali predisposti dal competente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei

Luoghi di Lavoro, l'approvazione degli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii. da sottoscrivere con ciascuna Università della Puglia partecipante alla "Rete regionale laboratori SRPS";

10. di stabilire che l'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, o suo delegato, sottoscriva gli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii., che saranno predisposti per ciascuna Università della Puglia partecipante alla rete regionale dei laboratori SRPS;
11. di stabilire che gli specifici Accordi di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 ss.mm.ii. sottoscritti con le Università della Puglia definiscano il finanziamento necessario, la durata e gli aspetti amministrativo-contabili correlati, nonché le modalità di rendicontazione delle attività;
12. di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, mediante appositi atti dirigenziali predisposti dal competente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'approvazione del modello organizzativo della "Rete regionale laboratori SRPS" e della sua articolazione in sotto reti specializzate nei diversi ambiti previsti dal quadro normativo e dei piani internazionali, nazionali e regionali;
13. di costituire uno o più Gruppi tecnici multiprofessionali costituiti da esperti in microbiologia, virologia, parassitologia, malattie infettive, farmacologia, epidemiologia e altre discipline con il compito di supportare la Regione Puglia nella realizzazione della Rete regionale laboratori SRPS, nell'attuazione dei Piani nazionali e regionali richiamati nel documento istruttorio;
14. di prevedere il coinvolgimento delle Società e delle Associazioni di categoria afferenti all'ambito del presente provvedimento al fine del confronto partecipativo utile per la realizzazione e il funzionamento della Rete regionale laboratori SRPS e per l'attuazione dei Piani richiamati nel documento istruttorio;
15. di demandare gli ulteriori adempimenti attuativi del presente provvedimento alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, mediante appositi atti dirigenziali predisposti dal competente Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
16. di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alle Università della Puglia, alle Aziende Sanitarie Locali, all'AReSS Puglia, all'ARPA Puglia, all'IZS di Puglia e Basilicata;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della struttura proponente

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario Istruttore
(Marianna Pompa)

 Marianna Pompa
21.05.2025 08:04:00
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio "Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
(Nehludoff Albano)

 NEHLUDOFF ALBANO
21.05.2025 12:43:14
GMT+02:00

Il Dirigente di Sezione "Promozione della Salute e del Benessere"

(Onofrio Mongelli)

 Onofrio Mongelli
21.05.2025 13:02:09
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”
(Vito Montanaro)

 Vito Montanaro
21.05.2025
13:38:10
GMT+02:00

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore

(Raffaele Piemontese)

 Raffaele Piemontese
29.05.2025 13:32:49
GMT+02:00



Onofrio Mongelli
21.05.2025
13:03:25
GMT+02:00

Allegato A

Schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 per lo svolgimento delle attività di laboratorio a supporto del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e delle attività di Sanità pubblica per la realizzazione dei Piani in materia di prevenzione e sanità pubblica

TRA

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "xxxxxxxxxxxx" di xxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxx, via/piazza xxxxxxxxxxxx n. x – cap xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx (C.F.n. xxxxxxxxxxxxxxxxx), nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante Prof. xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo – PEC: xxxxxxxxxxxx, d'ora in poi denominata "Università"

E

la Regione Puglia, con sede legale in xxxxxxx, alla via/piazza xxxxxxxxxxxxxxxxx n.xx – cap xxxxxx - xxxxxxxxx (C.F.n. xxxxxxxxxxxxxxxxx), nella persona dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, o suo delegato, giusto atto n. xxxxxxxxxxx del xxxxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di via Gentile n.52 – 70126 BARI PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it, d'ora in poi denominata "Regione"

PREMESSO CHE

1. con L.R. n. 14 del 05 aprile 1985, modificata con L.R. n. 4 del 25.02.2010, è stato istituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, in sigla "O.E.R.";
2. con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 7 febbraio 2017, n. 137, è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari, relativo allo svolgimento delle attività di Osservatorio Epidemiologico per il quinquennio 2017/2021;
3. il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP), approvato con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 6 agosto 2020, considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health) e, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi;
4. il PNP 2020-2025 descrive sei Macro-Obiettivi (MO) per il raggiungimento dei quali sono individuati specifici obiettivi strategici e linee di intervento e definisce dieci programmi predefiniti (PP), vincolanti per tutte le Regioni da monitorare attraverso indicatori e valori attesi predefiniti uguali per tutte le Regioni, e Programmi Liberi (PL), da sviluppare sulla base di specifiche peculiarità regionali;
5. con Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 2198 è stato approvato il documento programmatico "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025" (PRP 2021-2025);
6. il PRP 2021-2025 sviluppa, tra i dieci PP e i sei PL, i seguenti Programmi: "Ambiente, clima e salute" (PP09), "Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza" (PP10), "Tutela dei consumatori e prevenzione nutrizionale" (PL12), "Vaccinazioni" (PL14), "Malattie Trasmesse dagli Alimenti" (PL15) e "Vettori" (PL16), al fine di dare attuazione ai Macro-Obiettivi centrali e gli Obiettivi Strategici del PNP 2020-2025;
7. con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. Atti n.11/CSR) è stato approvato il "Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021 – 2023" (in breve Piano Pandemico nazionale o PanFlu);

8. l'articolo 1, comma 265, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), stabilisce che: *“Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente”*;
9. con Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2022, n. 262 è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni del 25.01.2021 (Rep. Atti 11/CSR) concernente il “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023” ed è stato adottato il documento attuativo denominato “Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 (PanFlu Puglia 2021-2023)”;
10. con decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 recante “Risorse per la fase interpandemica (PanFlu) 2021 – 2023” è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
11. con nota prot. n. 0002390 del 31.01.2024 il Ministero della Salute ha notificato alla Regione Puglia l'approvazione del piano di utilizzo delle risorse rimodulato dalla Regione Puglia in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2 comma 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022;
12. con Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti”, è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;
13. con l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 59 del 2021 summenzionato è stato individuato, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l'investimento 1.1 denominato “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute “Health del PNRR Istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima” ed ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con un approccio “One Health” nella sua evoluzione “Planetary Health”;
14. l'art. 34-bis “Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al Covid-19 e ai vaccini” del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n.73 introdotto in sede di conversione in legge 23 luglio 2021, n. 106 prevede che ciascuna regione e provincia autonoma debba costituire una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico con il compito di assicurare lo svolgimento delle attività, coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità, funzionali alla sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche nonché le attività di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus e le attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche;
15. con l'art. 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79 è stato istituito il “Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici” (SNPS), allo scopo “di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi”;
16. il SNPS, tramite l'adeguata interazione con il “Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente” (SNPA), “concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici,

- valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimi”;
17. tra le funzioni svolte dal SNPS vi sono l’identificazione e la valutazione delle problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori nonché il supporto alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati e il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
18. le funzioni previste a carico del SNPS risultano coerenti con il Piano nazionale prevenzione 2020-2025 che, tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, nonché dei nuovi LEA e in continuità con il PNP 2014-2019, propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l’approccio “One Health”, con l’obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all’impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali;
19. del SNPS fanno parte, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
- a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
 - b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
 - c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
 - d) l’Istituto Superiore di Sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
 - e) il Ministero della Salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive;
20. con Decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022 adottato in attuazione dell’art. 27, comma 5 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79 si è proceduto alla “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)”;
21. tra i compiti affidati alle regioni e alle province autonome vi sono, tra l’altro:
- a) l’istituzione del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), assicurando l’approccio integrato “One Health” nella sua evoluzione “Planetary Health”;
 - b) lo sviluppo e il consolidamento delle funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria;
 - c) l’integrazione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che

- concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l'analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici;
22. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2023 sono state definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA e ne è stata istituita una specifica Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
23. le regioni e le province autonome sono tenute a garantire la proficua interazione tra i Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA);
24. i Piani nazionali finalizzati alla prevenzione e alla promozione della salute così come i Piani nazionali di controllo prevedono obiettivi ed azioni che impongono una efficace riorganizzazione e potenziamento della rete dei laboratori a supporto dei compiti e delle funzioni delle strutture facenti parte del SNPS e di quelle facenti parte del SNPA;
25. con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 19 luglio 2022, n. 1001, sono stati prorogati i termini di validità del Protocollo d'Intesa approvato con DGR 137/2017 per l'anno 2022;
26. con Deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2022, n. 1265 recante "Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Intervento E.1 - Investimento 1.1 - SNPS-SNPA - Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) - art. 27 D.L. n.36/2022 – Adempimenti", è stato stabilito che le funzioni del SRPS, di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), e), g) del DM 9 giugno 2022, siano assicurate dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;
27. con la richiamata DGR n. 1265/2022, nonché con l'art. 133 della legge regionale 31 dicembre 2024, n.42 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)", la Regione Puglia ha istituito il "Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici" (SRPS) il quale assicura l'interazione con il SNPA ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2023 recante "Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia";
28. con la legge regionale sopra richiamata, la Regione Puglia ha rimandato all'adozione di uno o più regolamenti per definire, tra l'altro:
- a) la struttura, l'organizzazione e le funzioni del SRPS;
 - b) l'organizzazione delle funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici nonché le ulteriori attività previste dall'articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022;
 - c) le modalità di approvazione del "Programma triennale Salute ambiente biodiversità e clima" della Regione Puglia, predisposto sulla base del Programma nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 marzo 2023;
 - d) le modalità di interazione e integrazione del SRPS con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) assicurando il raccordo ed il coordinamento con i soggetti che fanno parte a livello nazionale del SNPS e del SNPA, in una logica di sinergica collaborazione tra le istituzioni;
 - e) l'organizzazione e le funzioni della rete dei laboratori di analisi pubblici a supporto del SRPS;
 - f) le modalità per garantire l'esercizio, l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie,

nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l'analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, come previsto dall'art. 2 comma 2, lett. e) del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022;

- g) con riferimento al tema della protezione dei dati personali e particolari, i ruoli, le basi giuridiche, le finalità, anche di rilevante interesse pubblico, le tipologie di dati trattati e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza che assicurino un livello adeguato di protezione, prevedendo garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità alla normativa europea e nazionale;
29. con Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2023, n. 781, sono stati ulteriormente prorogati i termini di validità del Protocollo d'Intesa di cui alla DGR 137/2017, per l'anno 2023 ed è stato definito il termine per la presa in carico da parte dell'ARESS delle attività dell'Osservatorio Epidemiologico
30. con la sopracitata DGR n. 781/2023, è stato definito che le attività di osservazione epidemiologica dovranno comprendere:
- a) il supporto all'implementazione delle attività previste dal Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2022 recante "Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)" (GU Serie Generale n.82 del 07-04-2022);
 - b) il supporto all'attuazione delle azioni previste dall'Intesa, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 sullo schema di decreto del Ministro della Salute di individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), di cui al medesimo art.27, comma 5 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36;
 - c) il supporto alle attività definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 2198 recante "Intesa Stato Regione n. 131 del 06.08.2020. rep. Atti 127/CSR concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025. Approvazione del documento programmatico "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 25-1-2022);
31. con DGR 15 ottobre 2024, n. 1396 (e precedenti) la Regione Puglia ha definito le modalità per assicurare il passaggio dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) afferente all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro all'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS) delle funzioni di osservazione epidemiologica e delle altre attività già previste dal Protocollo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.137/2017;
32. con la richiamata DGR n.1396/2024 (e precedenti) e con l'art. 134 della legge regionale 31 dicembre 2024, n.42 è stato stabilito che:
- a) i compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) siano svolti a livello regionale dall'Area Epidemiologia e Care Intelligence dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (ARESS) attraverso:
 - le Unità Operative di Statistica ed Epidemiologia e le articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
 - le articolazioni dell'Assessorato regionale alla Sanità;
 - la collaborazione delle strutture dell'Università degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - la collaborazione con altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni;
 - b) le attività previste dalla l. r. 14/1985 siano svolte, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale), dall'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.), sulla base delle direttive e sotto il coordinamento della competente struttura della Regione Puglia;

- c) la regolamentazione specifica delle attività nonché degli aspetti connessi al trattamento dei dati per lo svolgimento delle funzioni e attività da parte dell'ARESS sia demandata ad uno o più Regolamenti regionali da approvarsi successivamente;
33. con Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2024, n.1701 è stata disposta la proroga del Piano Pandemico Regionale (PanFlu Puglia) è si è preso atto del Decreto Direttoriale n.2390 del 31/01/2024 per l'approvazione del piano di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla Regione Puglia come da Decreto Ministeriale del 19.12.2022 e della legge n.234/2021, art. 1 commi 264 e 265;
34. le modifiche operate al quadro normativo regionale in materia di attribuzione delle funzioni regionali e aziendali di osservazione epidemiologica sanitaria e ambientale, di governo delle attività e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, di organizzazione della rete di laboratori a supporto delle attività di sorveglianza epidemiologica e di quelle connesse alla prevenzione e alla promozione della salute richiedono una diversa regolamentazione dei rapporti tra Regione e Università degli Studi "xxxxxxxxxx" di xxxxxxxxxxxx per le attività dei laboratori universitari che attualmente già assicurano il supporto alle attività di Sanità Pubblica svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e, in generale, dagli Enti e Istituti del Servizio Sanitario Regionale;
35. risulta necessario disciplinare lo svolgimento delle attività dei laboratori universitari afferenti all'Università degli Studi "xxxxxxxxxx" di xxxxxxxxxxxx in favore della Regione Puglia e, per essa, delle Aziende, degli Enti e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale.

LE PARTI

intendendo ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'Accordo di cui trattasi, previa ratifica e conferma di quanto precede in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

1. La Regione Puglia e l'Università degli Studi "xxxxxxxxxx" di xxxxxxxxxxxx convengono di stipulare il presente accordo per garantire il mantenimento e assicurare l'incremento delle competenze tecnico-organizzative da parte dei seguenti laboratori afferenti al Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Laboratorio di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Laboratorio di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
-

quali articolazioni fondamentali (Hub o Laboratori di I^a livello) della costituenda rete dei laboratori a supporto delle funzioni e delle attività del "Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici" (SNPS), secondo le finalità ed i compiti previsti dalla DGR n. 1265/2022 nonché dall'art. 133 della legge regionale 31 dicembre 2024, n.42 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)" e dalla regolamentazione discendente.

Articolo 2

1. L'Università, attraverso il Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sezioni di xxxxxxxxxxxxxxxxx, si impegna a svolgere attività correlata alle finalità e ai compiti di cui all'articolo 1, così come ulteriormente definiti nel programma di attività che sarà definito dalla Regione Puglia in ragione degli obiettivi previsti dalle norme e dai piani nazionali e regionali di riferimento.
2. Nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, l'Università garantisce, in accordo con le competenti strutture della Regione Puglia, l'organizzazione, il funzionamento, il potenziamento dei laboratori universitari richiamati all'art. 1 nell'ambito della costituenda rete dei laboratori a supporto delle funzioni e delle attività del "Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici" e secondo le disposizioni emanate dalla Regione Puglia.

3. L'Università garantisce che le richieste e gli esiti delle attività di laboratorio siano gestiti mediante le piattaforme e i sistemi informativi previsti dagli organismi nazionali e/o dalla Regione Puglia e dall'eventuale Ente di Accreditamento con le modalità tecniche e nel rispetto delle tempistiche definite da appositi provvedimenti o mediante i LIS (Laboratory Information System) messi a disposizione del Dipartimento/U.O. xxxxxxxxxxxxxxxx.
4. In ragione del presente Accordo e del quadro delle disposizioni richiamate in premessa, il personale dei laboratori dell'Università tratta i dati ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 e, ove applicabile, ai sensi della legge regionale n.16/2011 e della legge regionale recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)". Il trattamento avviene per le attività regolamentate dal presente Accordo e per i soli dati necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Regione Puglia.
5. Nell'ambito delle attività regolamentate dal presente Accordo, l'Università assicura in favore delle articolazioni della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR il supporto tecnico scientifico e amministrativo e la partecipazione ai tavoli di lavoro regionali e nazionali per gli ambiti connessi alla costituenda rete regionale.
6. L'Università garantisce, altresì, attività di consulenza nella redazione di documenti tecnici, elaborazione di raccomandazioni, protocolli, procedure e linee di indirizzo nello specifico ambito previsto dal presente Accordo nonché di supporto alla Regione e per essa alle competenti strutture amministrative negli adempimenti connessi alla redazione, aggiornamento e monitoraggio dei Piani Regionali dell'ambito della Prevenzione e della Promozione della Salute.
7. Nell'esercizio delle proprie attività l'Università utilizza prioritariamente i sistemi informativi nazionali predisposti dalle Amministrazioni Centrali e regionali gestiti dalla Regione Puglia o da altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Ove necessario, l'Università garantisce anche mediante intervento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxx la cooperazione tra i sistemi applicativi in uso nei laboratori di cui all'art. 1 e le piattaforme regionali e nazionali.
8. L'Università si impegna all'utilizzo dei dati personali trattati esclusivamente per le finalità del presente accordo e secondo le modalità definite dalla legislazione vigente in materia di trattamento di dati personali sensibili. A tal fine, l'Università provvede a designare il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati connessi all'esercizio delle attività di cui al presente Accordo.
9. L'acquisizione di ulteriori sistemi informativi con le risorse di cui al presente protocollo di intesa, laddove strettamente necessaria, deve garantire la piena interoperabilità con i sistemi informativi regionali.

Articolo 3

1. Le attività del presente Accordo si svolgono presso le sedi del Dipartimento xxxxxxxxxxxx dell'Università degli Studi xxxxxxxxxxxx.
2. In caso di necessità, le attività sono svolte dal personale dell'Università in missione per lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di incontri, convegni, formazione, etc. presso le sedi della Regione Puglia, delle Aziende Sanitarie, Istituti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché presso le sedi di Ministeri, Istituti e Organismi nazionali e internazionali.
3. Per l'accesso alla rete RUPAR per le finalità istituzionali e per il conferimento dei dati ai sistemi e banche dati nazionali e regionali, l'Università utilizza i punti rete, le strumentazioni e i LIS messi a disposizione del Dipartimento/U.O. xxxxxxxxx dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria xxxxxxxxxxxx o del laboratorio universitario di xxxxxxxxxxxx.

Articolo 4

1. Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo, le parti convengono che:

- a. la Regione possa destinare in favore dell'Università risorse finalizzate ad investimenti per il potenziamento tecnologico e infrastrutturale dei laboratori di cui all'art.1.
 - b. la Regione riconosce per ciascun anno di attività, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e senza alcuna presunzione di utile, all'Università l'importo che sarà quantificato sulla base dei titoli di spesa contabilizzati dalle competenti strutture amministrative dell'Università.
 - c. l'Università, in ragione delle risorse destinate dalla Regione di cui alla lettera a) precedente, assicura il potenziamento della dotazione di risorse professionali e la messa a disposizione dei materiali di consumo nonché dei servizi di assistenza e manutenzione delle tecnologie impiegate dai laboratori di cui all'art. 1 per l'erogazione delle prestazioni previste anche mediante intervento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. La gestione dei fondi, per il tramite del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxx, avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza nelle Pubbliche Amministrazioni e secondo i regolamenti vigenti presso l'Università degli Studi xxxxxxxxxxxxxxxx.

Articolo 5

1. Al fine di permettere all'Università di assicurare idonea capacità erogativa delle prestazioni di laboratorio da parte delle strutture di cui all'art. 1, entro il 30 novembre di ciascun anno è predisposto di comune intesa tra le Parti e sulla base di obiettivi e vincoli previsti da norme e piani nazionali e/o regionali, un Piano di attività valido per l'anno successivo, che regolamenti, tra l'altro, la modalità di divulgazione scientifica dei risultati delle attività di diagnostica erogate dall'Università a favore della Regione
2. A tal fine, il Piano di attività viene predisposto dall'Università entro il 15 novembre di ogni anno e viene trasmesso alla competente Struttura della Regione Puglia, unitamente ad una proposta di piano finanziario per l'anno successivo che tenga conto di quanto previsto dall'art. 4 del presente Accordo.
3. La Regione Puglia approva il Piano di attività entro il 15 dicembre di ciascun anno, dandone comunicazione all'Università e a tutti gli Enti del "Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici".
4. L'Università si impegna inoltre e redigere, al termine di ciascun anno di vigenza del presente Accordo, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività dell'anno precedente che deve essere trasmessa alla Regione Puglia unitamente al rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute, entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. Il rendiconto sarà redatto secondo le indicazioni riportate dalle Linee guida della rendicontazione finanziaria che sarà trasmesso dalla Regione Puglia in esito alla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 6

1. Tutti i beni materiali - mobili ed immobili - acquistati per le attività con i fondi di cui all'art. 4 del presente atto, sono separatamente inventariati nel patrimonio del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxx dell'Università che ha cura di trasmettere annualmente, congiuntamente alla rendicontazione, apposito elenco riepilogativo.
2. Tutti i documenti elaborati nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo sono di proprietà della Regione Puglia, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ed integrazione, ritenute necessarie a proprio insindacabile giudizio.

Articolo 7

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti

pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Articolo 8

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Bari.
2. La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a Bari. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Bari.

Articolo 9

1. Il presente accordo ha durata quinquennale e decorre dalla data di perfezionamento della sottoscrizione da ambo le Parti.
2. Le parti danno atto che le attività di cui al presente Accordo hanno avuto inizio dal xxx/xxxxxxxxx/2025.
3. (ove applicabile) Per l'anno 2025, il Piano di attività e il relativo Piano finanziario sono approvati dalle Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo anche in ragione dell'esito dell'*assessment* sul fabbisogno espresso dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Piani nazionali e regionali vigenti alla data del presente Accordo nonché degli eventuali crediti vantati dalla Regione Puglia verso l'Università derivanti dagli investimenti già operati in ragione del Protocollo di cui alla DGR n.137/2017 e successive.
4. Con separato atto le Parti definiranno congiuntamente alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx le modalità e i termini per l'utilizzazione delle infrastrutture e dei servizi in uso al Dipartimento/U.O. xxxxxxxxxxxx per le finalità del presente Accordo.

Articolo 10

1. È prevista per ciascuno degli Enti firmatari la facoltà di recedere motivatamente e senza oneri dal presente Accordo, con preavviso non inferiore a sei mesi, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), garantendo comunque il completamento delle attività previste per l'annualità di riferimento.

Articolo 11

1. Il presente atto, qualora non venga sottoscritto elettronicamente, viene redatto in duplice copia, uno per ognuna delle Parti contraenti ciascuno dei quali a valersi quale originale, ma tutti indistintamente rappresentanti un solo ed unico atto.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.
3. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Per l'Università degli Studi
di xxxxxxxx "xxxxxxxxxx"
Il Rettore
Prof. xxxxxxxxx

Per la Regione Puglia
l'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport
per tutti, o suo delegato,
dott. xxxxxxxxxxx